

Titolo notizia: Fonti energetiche rinnovabili - impianto fotovoltaico - valori paesaggistici - compatibilità urbanistica - omessa dimostrazione seri indizi di naturalità dell'area - infondatezza ricorso

Descrizione breve: *Qualora si contesti la legittimità del provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. di un impianto fotovoltaico è necessario dimostrare elementi seri e circostanziati circa la eventuale presenza di radicate tradizioni agroalimentari locali oppure di esigenze di tutela legate a forme di patrimonio culturale e paesaggistico. In mancanza, il ricorso promosso per l'annullamento del provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. è da intendersi infondato.*

Testo della notizia: sentenza n. 1216 del 21.5.2010 del TAR Puglia, Sezione I di Lecce.

Sul ricorso numero di registro generale 1673 del 2009, proposto da: Comitato per la Tutela del Paesaggio Neretino, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Risi, presso il cui studio in Lecce, piazza Mazzini n. 72, è elettivamente domiciliato;

contro

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto presso l' Ufficio Legale della amministrazione provinciale;

nei confronti di

Esconet Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Renna e Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso il secondo in Lecce, via Garibaldi n. 43;

e con l'intervento di

Antonio Caputo, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto, presso il cui studio in Lecce, via Garibaldi n. 43, è elettivamente domiciliato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Determinazione 3 giugno 2009, n. 119, del Dirigente del Servizio Rifiuti, scarichi, emissioni e politiche energetiche della Provincia di Lecce, concernente la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. avente ad oggetto un impianto fotovoltaico da 23 MW da realizzare in agro del Comune di Nardò.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Esconet Spa;

Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte dalle parti costituite;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24/03/2010 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La società Esconet s.p.a. ha presentato, alla Provincia di Lecce, istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 23 MW, da localizzare in agro del Comune di Nardò.

A seguito di apposita istruttoria, la suddetta amministrazione provinciale ha ritenuto di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale il progetto di cui si discute.

L'associazione ricorrente ha dunque interposto gravame per i seguenti motivi:

a) difetto di istruttoria e violazione di legge nella parte in cui non è stato considerato che l'area oggetto di intervento ricade all'interno di una Oasi di protezione;

b) violazione dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, nella parte in cui il provvedimento di esclusione non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle tradizioni agroalimentari e del patrimonio agricolo e culturale della zona di interesse;

c) violazione della legge n. 239 del 2004 e del piano energetico regionale (adottato con delibera di giunta regionale n. 827 del 2007) nella parte in cui non sarebbe stato garantito un "adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche" e, in particolare, non sarebbero stati privilegiati spazi maggiormente idonei quali "coperture di aziende, capannoni industriali e agricoli, impianti sportivi, discariche chiuse, etc.";

d) violazione di legge nella parte in cui non sono state previste adeguate misure di compensazione ambientale in favore delle collettività locali interessate dall'intervento de quo;

e) difetto di istruttoria nella parte in cui l'amministrazione provinciale, affermando che "in fase di esercizio dell'impianto gli impatti derivanti dai disturbi ambientali sono pari a zero", non avrebbe considerato tra l'altro le conseguenze per la fertilità del terreno, gli effetti per il microclima determinati dalla notevole quantità di calore prodotta, l'effetto desertificazione e per il paesaggio, dovuto anche alla cementificazione derivante dall'interramento di numerosi pannelli;

f) violazione di legge nella parte in cui non sarebbero state previste adeguate misure di ripristino nella fase di eventuale dismissione dell'impianto.

Si costituivano in giudizio l'amministrazione provinciale intimata e la società contro interessata. Spiegava inoltre intervento ad opponendum il sig. Caputo, in qualità proprietario dell'area. Nel chiedere tutti il rigetto del gravame, si eccepiva in particolare

la tardività del ricorso, in quanto notificato alla ditta contro interessata oltre il termine decadenziale di 60 giorni, nonché l'inammissibilità del medesimo gravame per carenza di legittimazione attiva in capo al Comitato ricorrente, in sostanza perché sprovvisto di sufficiente rappresentatività e perché privo del requisito della stabilità territoriale.

Alla pubblica udienza del 24 marzo 2010 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Quanto alla eccezione di tardività si rileva che:

a) la determinazione impugnata è stata pubblicata sul BURP regionale il 9 luglio 2009;

b) la notifica alla società contro interessata è avvenuta in prima istanza il 21 ottobre 2009, dunque nel rispetto del termine decadenziale, tenuto conto della sospensione dei termini feriali (per la precisione, al 58° giorno);

c) tale prima notifica è tuttavia avvenuta presso la vecchia sede della società, sita in via 95° Rgt. Fanteria, laddove in data 8 luglio 2009 la suddetta sede era stata trasferita presso altro indirizzo (via Schipa);

d) presso quest'ultimo indirizzo è stata poi effettuata la seconda notifica, avvenuta tuttavia oltre il termine decadenziale (13 novembre 2009).

Ritiene al riguardo il collegio che, poiché il vecchio indirizzo (95° Rgt. Fanteria) era quello contenuto nel provvedimento regionale impugnato, possa trovare applicazione nella specie l'istituto dell'errore scusabile, venendo sicuramente in luce una indicazione erronea e fuorviante proveniente dalla medesima amministrazione da cui è derivato un comportamento processuale del ricorrente, altrettanto erroneo, che ad ogni modo non potrebbe essere certamente imputabile ad un fatto soggettivo del medesimo.

La relativa eccezione non può dunque trovare ingresso.

2. Quanto alla seconda eccezione di inammissibilità del gravame si rammenta che, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 25 febbraio 2008, n. 324), il tema della legittimazione attiva di comitati, associazioni, organismi rappresentativi locali diversi dalle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute è oggetto di oscillanti e non concludenti orientamenti giurisprudenziali.

Se infatti è stato sostenuto che deve escludersi "la legittimazione ad agire dei comitati costituiti in forma associativa temporanea, con scopo specifico e limitato, costituenti una proiezione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, e che quindi non sono portatori in modo continuativo di interessi diffusi radicati nel territorio (perché) diversamente si consentirebbe una sorta di azione popolare, non ammessa dal vigente

ordinamento” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2005, n. 2534; T.A.R. Lazio, Latina, 21 novembre 2006, n. 1734); all’opposto è stato parimenti riconosciuto, ancor più di recente, che “l’esistenza di associazioni comunque legittimate (perché riconosciute) non preclude al giudice di accertare caso per caso la legittimazione di singoli organismi non accreditati, purché gli stessi esibiscano elementi di differenziazione (ad es. finalità statutarie, iscrizione in elenchi regionali, etc.) ed un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale” (Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 2006, n. 2151; T.A.R. Liguria, Sez. I, 9 marzo 2007, n. 472, che richiede “il perseguimento in modo non occasionale di obiettivi di tutela ambientale, un adeguato grado di stabilità, un sufficiente livello di rappresentatività, un’area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume lesa”; T.A.R. Toscana, Sez. I, 1 giugno 2006, n. 2636).

Il collegio ritiene di aderire, in linea generale, al secondo orientamento, che appare tendenzialmente maggioritario e che opportunamente distingue tra la legittimazione ex lege delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute e l’esigenza di verificare, in concreto e secondo i principi generali, la legittimazione di tutte le altre associazioni, comitati e organismi di livello locale che si assumano portatori di interessi diffusi di protezione ambientale o storico-culturale.

Come rilevato dalla stessa giurisprudenza, si deve trattare di un accertamento da condurre tuttavia in modo assai rigoroso e puntuale, avendo riguardo ad una pluralità di indici riferiti, in particolare: 1) al perseguimento per statuto di specifici obiettivi di tutela ambientale; 2) alla maggiore o minore risalenza temporale dell’ente; 3) alla sua comprovata sfera o grado di rappresentatività; 4) alle iniziative ed azioni intraprese per la tutela degli interessi di cui l’ente si proclama portatore; 5) all’eventuale consentita partecipazione a procedimenti amministrativi e quindi, in certa misura, al concreto riconoscimento che esso ha ricevuto nello svolgimento dell’azione amministrativa; 6) alla presenza di un’area di azione ricollegabile alla zona in cui è situato l’ambiente od il bene a fruizione collettiva che si assume lesa: dunque, un concreto e stabile collegamento con un dato territorio, tale da rendere localizzabile l’interesse esponenziale.

Va da sé che siffatti indici - fatta eccezione per quello di cui al punto n. 5 - debbono almeno in grande parte essere presenti nelle singole fattispecie.

Ebbene, dalla documentazione versata in atti si rileva che il comitato ricorrente: a) pone tra i propri specifici obiettivi quello della “tutela...del territorio e del paesaggio neretino in tutte le relative forme e con ogni modalità idonea a tale scopo”; b) seppure non

troppo risalente nel tempo (2008), in ogni caso non è stato costituito in occasione del presente ricorso; c) presenta un numero di iscritti (27) che, sebbene non eccessivamente elevato, non appare comunque esiguo anche in relazione alla densità della popolazione interessata ed alla vastità del territorio oggetto di specifica tutela (il paesaggio neretino); d) dalla documentazione disponibile è stato parte attiva in diversi procedimenti amministrativi riguardanti fattispecie pressoché analoghe; e) presta la propria attività in relazione ad una specifica porzione del territorio (quello neretino) che presenta elementi di forte e stabile collegamento con la sede propria del comitato (Nardò).

Ritiene conclusivamente il collegio, sullo specifico punto, che il comitato ricorrente sia sufficientemente dotato di un livello di rappresentatività tale da renderlo idoneo, sul piano della legittimazione attiva, a coltivare il presente gravame.

Anche tale eccezione deve pertanto essere respinta.

3. Nel merito il ricorso è peraltro infondato. Ed infatti:

3.1. La prima censura va rigettata in quanto la legge regionale n. 10 del 27 febbraio 1984, istituiva dell'Oasi di Protezione "Maramonti" all'interno della quale sarebbe sita l'area oggetto di intervento, è stata poi abrogata dalla successiva legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998. Quest'ultima, all'art. 57, prevedeva in particolare che le oasi già oggetto di soppressione sarebbero state confermate soltanto se "riportate nei piani faunistici" a tal fine redatti dalle competenti autorità. Ebbene, nel caso di specie non solo la predetta oasi non ha formato oggetto di espressa conferma da qualsivoglia piano di settore, ma è stata persino espressamente revocata con delibera del consiglio regionale n. 405 del 7 luglio 1999. Né è stata prospettata al riguardo la presenza di seri indizi di naturalità dell'area (es. presenza di particolari specie faunistiche).

3.2. La seconda censura va respinta in quanto il ricorrente si limita ad affermare l'assenza di una analisi di contesto da parte dell'amministrazione in ordine a quanto previsto dal richiamato art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, senza per questo allegare elementi seri e circostanziati circa la eventuale presenza di radicate tradizioni agroalimentari locali oppure di esigenze di tutela legate a qualsivoglia forma di patrimonio culturale e paesaggistico. Emerge anzi, da una lettura del provvedimento impugnato non altrimenti contestato sullo specifico punto, che le aree di cui si discute sarebbero "incolte" o comunque caratterizzate da "scarsa fertilità" ed "abbandono".

3.3. La terza censura va parimenti respinta per genericità, dal momento che non viene in alcun modo specificato in cosa consisterebbe l'asserito disequilibrio territoriale e, soprattutto, non viene indicata nella zona la presenza di eventuali spazi da ritenere

maggiormente idonei (es. capannoni industriali, discariche chiuse, siti industriali già esistenti, etc.) ai fini della realizzazione di siffatti impianti.

3.4. Il quarto motivo è infondato in quanto, per giurisprudenza costante (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 14 ottobre 2008, n. 2849; TAR Lecce, sez. I, 29 gennaio 2008, n. 118), ai fini dell'installazione di parchi eolici privati sul territorio comunale gli enti locali (Comuni e Province) non possono imporre alcun onere di carattere economico a carico del titolare dell'impianto, mentre lo Stato e le regioni possono prevedere misure compensative esclusivamente di carattere ambientale e territoriale, tenendo conto sia delle caratteristiche e delle dimensioni dell'impianto eolico, sia del suo impatto ambientale e territoriale.

3.5. Anche la quinta censura deve essere rigettata per genericità, dal momento che da un lato non vengono allegati seri indizi di naturalità e di pregio paesaggistico della zona interessata dall'intervento, e dall'altro lato il ricorrente si limita a descrivere meramente - senza alcun sostegno di natura tecnica e scientifica - il possibile verificarsi di effetti derivanti dalla realizzazione del predetto impianto, quali la desertificazione e gli effetti negativi per il microclima. Né è stato puntualmente contestato, con riferimento all'idrologia superficiale ed all'assetto morfologico del sito interessato, quanto affermato al riguardo nella relazione tecnica di accompagnamento al progetto.

3.6. Anche il sesto ed ultimo motivo è infondato in quanto le misure concernenti il ripristino dei luoghi nella fase di dismissione dell'impianto ben possono formare oggetto di valutazione in altra sede, ed in particolare in quella di predisposizione dell'atto di convenzione, a valle del procedimento di autorizzazione unica, con l'amministrazione regionale e quella comunale ai sensi della delibera di giunta regionale n. 35 del 2007.

4. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Sussistono ad ogni modo giusti motivi, in ragione della complessità della questione, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1673/2009, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24/03/2010.

COMMENTO SULLA SENTENZA

La sentenza emessa dal TAR Puglia, Sez. I di Lecce, riveste particolare importanza, in quanto involge molteplici aspetti in ordine alla compatibilità ambientale ed urbanistica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, nel giudizio instaurato innanzi al TAR Puglia, Sez. I di Lecce, il Comitato cittadino ricorrente chiedeva l'annullamento della determina con cui il Dirigente del Servizio rifiuti, scarichi, emissioni e politiche energetiche della Provincia di Lecce aveva ritenuto di non sottoporre a valutazione di impatto ambientale l'impianto fotovoltaico proposto nel territorio del Comune di Nardò.

Secondo il Comitato ricorrente, infatti, la determina dirigenziale era illegittima, in quanto l'area oggetto di intervento ricadeva all'interno dell'Oasi di Protezione denominata "Maramonti" ed era interessata da vincoli faunistici.

L'impianto, pertanto, non poteva essere autorizzato per contrasto con la L.R. n. 31/2008, che all'art. 2, co. 1, lett. e), nella formulazione antecedente alla sentenza n. 119/2010 con cui la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, prevedeva che *"è vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica...nelle oasi istituite per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria"*.

La società proponente si costituiva in giudizio, rilevando che, a differenza di quanto asserito dal Comitato ricorrente, l'area oggetto dell'intervento proposto non era interessata da alcuna Oasi di Protezione, né da vincoli faunistici di qualsivoglia tipo, come attestato dal piano faunistico venatorio all'uopo predisposto dalla Regione Puglia. Il TAR salentino, accogliendo le tesi sostenute in giudizio dalla società proponente, acclarava che effettivamente l'area in questione solo in passato era stata interessata dall'Oasi di Protezione "Maramonti", istituita con L.R. n. 10 del 27.2.1984.

Successivamente, tuttavia, era intervenuta la L.R. n. 27 del 13.8.1998, la quale, all'art. 63, aveva abrogato la L.R. n. 10 del 27.2.1984 (istitutiva dell'Oasi di Protezione Maramonti) e, all'art. 57, aveva previsto che le Oasi di protezione già istituite con L.R. n. 10/1984 (tra cui quella in località "Maramonti") sarebbero state confermate solamente se *"riportate nei piani faunistici"* all'uopo redatti dalle competenti Autorità.

Ebbene, l'Oasi di Protezione Maramonti non solo non era stata più riportata nei piani faunistici predisposti successivamente all'entrata in vigore della suddetta L.R. n. 27/1998, ma era stata anche soppressa.

In particolare, con delibera di Consiglio Regionale n. 405 del 7.7.1999, la Regione Puglia, nell'approvare il piano faunistico venatorio regionale 1999 - 2003, aveva espressamente revocato l'Oasi di Protezione Maramonti.

In conformità alle determinazioni regionali assunte già nell'anno 1999, anche il successivo piano faunistico venatorio, vigente per gli anni 2009 - 2014, non ha previsto nell'area in questione alcuna oasi di protezione o zona di ripopolamento, né vincoli faunistici.

Sebbene, poi, il P.U.T.T./Paesaggio (Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il Paesaggio) sottopone l'area interessata a vincolo faunistico, lo stesso tuttavia rappresenta una situazione antecedente e non più attuale, in quanto non conforme all'effettivo stato dei luoghi e, quindi, ai vincoli realmente esistenti.

Ed infatti, gli elaborati grafici del suddetto strumento urbanistico, con la rappresentazione dei vincoli paesaggistici esistenti sul territorio regionale, sono stati predisposti solamente nei primi anni '90, senza essere successivamente aggiornati con le emergenze, paesaggistiche ed ambientali, intervenute e/o cessate, come risulta dalla delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000 di approvazione del P.U.T.T./Paesaggio.

Sul punto, appare particolarmente interessante il passaggio della sentenza ove il TAR salentino rileva che, a fronte delle univoche risultanze delle determine e degli atti redatti dalle competenti Autorità, tutte attestanti l'assenza nell'area interessata di qualsivoglia istituto di protezione, il Comitato ambientalista ricorrente non aveva dimostrato in giudizio *“la presenza di seri indizi di naturalità dell'area (es. presenza di particolari specie faunistiche)”*.

In ragione di tanto, il Tribunale amministrativo leccese rigettava nel merito il ricorso proposto dal Comitato cittadino.

Altra rilevante questione affrontata dalla I Sezione del TAR di Lecce concerne la compatibilità urbanistica dell'impianto fotovoltaico proposto.

Al riguardo, il Comitato ricorrente contestava la circostanza che il Dirigente della Provincia aveva ritenuto di non assoggettare a V.I.A. l'intervento proposto dalla società senza analizzare la compatibilità dello stesso con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, la tutela della biodiversità, il patrimonio culturale e paesaggistico dell'area interessata, la cui destinazione urbanistica, secondo lo stesso Comitato, avrebbe richiesto comunque l'adozione di una variante al P.R.G. di Nardò.

Anche tale censura, tuttavia, è stata disattesa dal Tribunale amministrativo salentino.

In primo luogo, in quanto, come espressamente specificato dal Dirigente della Provincia nella determina n. 119/09, l'area oggetto di intervento ricade in parte in zona per la

viabilità ed in parte in zona tipizzata dal P.R.G. di Nardò come E/1 - *“agricola produttiva normale”*, la quale non presenta particolari valori paesaggistici e ambientali.

In particolare, anche il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune interessato, nel parere favorevole all’uopo emesso, a seguito degli accertamenti istruttori eseguiti, aveva certificato l’assenza nell’area interessata di particolarità sotto il profilo geologico, geomorfologico ed idrogeologico, e dunque, la compatibilità del progetto proposto dalla società con l’area agricola ove lo stesso è previsto.

In secondo luogo, in quanto, come rilevato dal TAR salentino nella sentenza in commento, nella medesima determina n. 119/2009, il Dirigente della Provincia, nella parte dedicata all’ *“uso attuale del suolo”*, precisava altresì come l’area interessata versa attualmente in condizioni di *“scarsa fertilità ed abbandono”*, escludendo quindi l’esistenza di biodiversità o di produzioni agroalimentari legate alle tradizioni dei luoghi.

In terzo luogo in quanto, come specificato nella relazione geologica - idrogeologica, nello studio di inserimento urbanistico e nella tavola relativa all’uso del suolo, prodotti dalla società proponente unitamente all’istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e richiamati dal Dirigente della Provincia nella determina n. 119/2009, l’area interessata non presenta alcuna tradizione agroalimentare perché da decenni è coltivata a grano intensivo di qualità certamente non autoctona.

Anche in ordine alla paventata incompatibilità urbanistica dell’impianto fotovoltaico in esame, il TAR salentino, sulla base della documentazione prodotta dalle parti in giudizio, rileva significativamente che: *“il ricorrente si limita ad affermare l’assenza di una analisi di contesto da parte dell’amministrazione in ordine a quanto previsto dal richiamato art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003, senza per questo allegare elementi seri e circostanziati circa la eventuale presenza di radicate tradizioni agroalimentari locali oppure di esigenze di tutela legate a qualsivoglia forma di patrimonio culturale e paesaggistico. Emerge anzi, da una lettura del provvedimento impugnato non altrimenti contestato sullo specifico punto, che le aree di cui si discute sarebbero “incolte” o comunque caratterizzate da “scarsa fertilità” ed “abbandono”*.

A conferma dell’irrelevanza sotto il profilo ambientale dell’area in questione e della correttezza delle valutazioni in base alle quali il Dirigente della Provincia ha ritenuto di non assoggettare a V.I.A. il progetto *de quo*, poi, la società proponente rilevava in giudizio che l’area ove è previsto l’intervento rappresenta, tra i vari tipi di zone agricole presenti nel territorio comunale, quella con caratteristiche e destinazione urbanistica di minor pregio.

Infatti, nel Comune in esame, in aggiunta alle zone agricole normali tipizzate come E/1, ove la società intendeva installare il proprio impianto fotovoltaico, esistono le zone E/2 (agricole con prevalenti colture arboree), le zone E/3 (zone agricole di salvaguardia ambientale e paesaggistica) e le zone E/4 (Parco naturale - zona di salvaguardia ecologica), tutte contraddistinte da una disciplina urbanistica maggiormente restrittiva in ragione delle emergenze ambientali ivi esistenti.

Quanto, infine, alla variante urbanistica asserita dal Comitato ricorrente, la società sottolineava che l'impianto fotovoltaico proposto era pienamente compatibile con la disciplina dell'area interessata e non richiedeva alcuna variante urbanistica.

Ciò sulla base sia dell'art. 12, co. 7, del D.Lgs. n. 387/2003, il quale prevede che gli impianti fotovoltaici *“possono essere ubicati anche in zone classificate come agricole dai vigenti piani urbanistici”*, sia della giurisprudenza emanata sul punto dallo stesso TAR di Lecce, il quale, chiamato a esprimersi sull'interpretazione della suddetta normativa, ha acclarato che *“la possibilità giuridica di installare tali impianti anche in zone agricole rappresenta un principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387 del 2003)”* (così, sentenze TAR Lecce, Sez. I, n. 119 del 29.1.2009 e n. 58 del 15.1.2009).

Avv. Paolo Gaballo